

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Criteri di assegnazione delle cause alle Sezioni

(2006/C 261/65)

Il 20 settembre 2006, conformemente agli articoli 4 dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e 12 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso di mantenere fino al 30 settembre 2007 i seguenti criteri di assegnazione delle cause alle sezioni:

- spetteranno alla prima Sezione tutte le cause, ad eccezione di quelle che riguardano principalmente le questioni di assunzione, di valutazione/promozione e di cessazione definitiva del servizio, che spetteranno alla seconda sezione;
- un certo numero di cause sarà attribuito alla terza sezione, indipendentemente dai settori interessati, secondo una frequenza automatica, determinata in seduta plenaria;
- si potrà derogare alle regole di ripartizione che precedono per motivi di connessione, nonché per assicurare un carico di lavoro equilibrato e ragionevolmente diversificato nell'ambito del Tribunale.

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

(2006/C 261/66)

Il 20 settembre 2006, conformemente agli articoli 3, n. 4, della decisione 2004/752 e 106 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale ha deciso che, per il periodo 1° ottobre 2006-30 settembre 2007, il giudice Kreppel, presidente della prima Sezione, sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 settembre 2006 — De Soeten/Consiglio

(Causa F-86/05) ⁽¹⁾

(Pensione — Domanda di pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione — Rigetto della domanda)

(2006/C 261/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Henders De Soeten, (L'Aia, Paesi Bassi) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: M. Simm e I. Sulce, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione del Consiglio che respinge la domanda della ricorrente di beneficiare di un pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, in applicazione dell'art. 9, n. 2, dell'allegato VIII, dello Statuto.

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione del Consiglio dell'Unione europea 5 ottobre 2004 che respinge la domanda della sig.ra De Soeten, mirante al beneficio di un pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione, è annullata.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 296 del 26 novembre 2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero di ruolo T-336/05 e rimessa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).